

Università degli Studi di Messina



UNIME Università degli Studi
di Messina
Nch NeuroChirurgia

Dipartimento di *Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle
Immagini Morfologiche e Funzionali*

Scuola di Specializzazione in **NeuroChirurgia**

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA

Sede Azienda Ospedaliera Universitaria *Policlinico Gaetano Martino*
Via Consolare Valeria 1 – 98125 Messina - Pad. E, Piano 3°

Tel +39 090 221.2260

Fax +39 090 221.2351

email nchme@unime.it

web <http://neurochirurgiamessina.it>



SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

CAPO I – ORGANIZZAZIONE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 2 – Organi della Scuola di Specializzazione

Art. 3 – Direttore della Scuola di Specializzazione: nomina

Art. 4 – Direttore della Scuola di Specializzazione: competenze ed attribuzioni

Art. 5 – Consiglio della Scuola di Specializzazione: composizione - competenze e funzioni

Art. 6 – Comitato Ordinatore - Coordinatore

Art. 7 – Suole di Specializzazione: attivazione, disattivazione, ordinamenti didattici

Art. 8 – Scuole di Specializzazione in collaborazione con altri Atenei

Art. 9 – Norma di rinvio

CAPO II - AMMISSIONE, ISCRIZIONE E ALTRI EVENTI DELLA CARRIERA DEGLI SPECIALIZZANDI

Art. 10 – Ammissione alle Scuole di Specializzazione

Art. 11 – Immatricolazione e iscrizione - incompatibilità ed attività compatibili

Art. 12 – Contratto di formazione specialistica

Art. 13 – Anno di corso e durata

Art. 14 – Frequenza

Art. 15 – Formazione all'interno della rete formativa

Art. 16 – Formazione fuori rete formativa

Art. 17 – Trasferimento da altro Ateneo

Art. 18 – Trasferimento ad altro Ateneo

Art. 19 – Sospensione della carriera

Art. 20 – Rinuncia agli studi

Art. 21 – Esame di Profitto: commissioni

Art. 22 – Esame di diploma

Art. 23 – Riconoscimento crediti

Art. 24 – Certificazioni e titoli

Art. 25 – Tasse e contributi

Art. 26 – Assicurazione



Università degli Studi di Messina

UNIMe Università degli Studi
di Messina
Nch NeuroChirurgia

TITOLO II – DISPOSIZIONI SPECIFICHE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI *NEUROCHIRURGIA*

Art. 27 - Profilo specialistico e Piano Formativo

Art. 28 - Obiettivi formativi specifici e responsabilità autonome dello specializzando

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 29 – Disposizioni finali e transitorie



TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'articolazione dei contenuti e le modalità organizzative, amministrative e di funzionamento della **Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia**, afferente alla Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali dell'Università degli Studi di Messina.
2. L'elenco delle Suole di Specializzazione è formato ed aggiornato con decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca di concerto con quello del Lavoro, delle Politiche Sociali e della Salute ai sensi dell'art. 34, comma 3, del D. Lgs. N. 368/99.
3. Le Scuole di Specializzazione di area sanitaria, in conformità al DM 270/2004, sono Corsi di Specializzazione previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo.
4. Ai sensi dell'art. 34 e seguenti del D. Lgs. 368/99, la Scuola opera nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica, di cui all'art. 43 dello stesso decreto legislativo.
5. Per i fini di cui al citato art. 43 del D. Lgs 368/1999, tenuto conto dei criteri di accreditamento, nell'Ateneo può essere istituita e attivata una sola Scuola di Specializzazione per ciascuna tipologia.
6. Le Scuole di Specializzazione hanno lo scopo di formare specialisti nel settore dell'area medica, chirurgica e dei servizi e rilasciano il titolo di specialista nello specifico settore. La durata del corso degli studi per ogni singola Scuola di Specializzazione è definito nell'ordinamento didattico specifico della Scuola, ai sensi del decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68.
7. Gli ordinamenti didattici delle singole Scuole disciplinano inoltre gli specifici standard formativi ai sensi del D.I. MIUR - Ministero della Salute 13 giugno 2017 e comunque nel rispetto della vigente normativa in materia.
8. I titolari dei contratti di formazione specialistica, in quanto allievi delle Scuole di Specializzazione, sono studenti dell'Ateneo.

CAPO I – ORGANIZZAZIONE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 2 - Organi della Scuola di Specializzazione

Ai sensi dell'art. 39 dello Statuto dell'Università degli Studi di Messina sono organi della Scuola di Specializzazione il Consiglio della Scuola ed il Direttore della Scuola.

Art. 3 - Direttore della Scuola di Specializzazione: nomina

1. Il Direttore viene eletto dai membri del Consiglio della Scuola di Specializzazione, ivi compresi i rappresentanti degli specializzandi.



Università degli Studi di Messina

UNIMe Università degli Studi
di Messina
Nch NeuroChirurgia

2. L'elezione del Direttore è indetta dal Decano della Scuola di Specializzazione almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni. Il Decano è il professore ordinario appartenente al Consiglio della Scuola di Specializzazione con la maggiore anzianità del ruolo degli ordinari. In caso di sua assenza o impedimento, il Decano è il professore ordinario che immediatamente segue per anzianità di ruolo o in caso di pari anzianità di ruolo, di maggiore età. Qualora nel Consiglio della Scuola non sia presente un professore ordinario, il Decano è il professore associato con maggiore anzianità nel ruolo degli associati.
3. Hanno diritto all'elettorato passivo i professori ordinari della Scuola di Specializzazione. In caso di motivato impedimento di tutti i professori ordinari della Scuola possono essere eletti i professori associati. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. Non sono eleggibili i docenti che si trovino nelle condizioni specificate dall'art. 54, comma 1, dello Statuto d'Ateneo. Ai fini dell'elettorato passivo del Direttore della Scuola di Specializzazione, operano le cause di esclusione e le incompatibilità previste dalla normativa vigente.
4. L'eletto deve appartenere al settore scientifico-disciplinare di riferimento della Scuola di Specializzazione. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento, l'eletto potrà appartenere ad uno dei settori scientifico-disciplinari compresi nell'ambito specifico della tipologia della Scuola.
5. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti i componenti del Consiglio della Scuola. Il personale delle strutture convenzionate con la scuola concorre all'elettorato attivo (voto pesato) in misura pari al 30% dei votanti.
6. Sono esclusi dall'elettorato sia attivo che passivo tutti i professori sospesi dal servizio a seguito di provvedimento penale o disciplinare o che si trovino cautelativamente sospesi.
7. I professori in aspettativa per motivi di famiglia o in congedo straordinario ovvero comandati, distaccati o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità hanno diritto al solo elettorato attivo.
8. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto, si considera validamente effettuata qualora via abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto e si svolgerà con il metodo del voto limitato ad una sola preferenza. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Nel caso in cui nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Le schede bianche costituiscono voti validi. Ove nessun candidato consegua tale maggioranza, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo, a parità di anzianità di ruolo prevale il candidato di maggiore anzianità anagrafica. I voti espressi in favore di un eleggibile che non abbia preventivamente presentato la propria candidatura sono nulli.
9. Il Direttore è nominato con Decreto Rettorale, dura in carica tre anni e può essere rieletto.



Università degli Studi di Messina

UNIMe Università degli Studi
di Messina
Nch NeuroChirurgia

10. Nel caso in cui il Direttore della Scuola di Specializzazione cessi dal servizio e nel caso di cessazione anticipata dal mandato, il decano indice tempestivamente le elezioni e svolge altresì le funzioni di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Direttore della Scuola di Specializzazione. Il nuovo eletto resta in carica per il completamento del mandato residuo.

Art. 4 - Direttore della Scuola di Specializzazione: competenze ed attribuzioni

1. Il Direttore della Scuola di Specializzazione è componente e presidente del Consiglio della Scuola.
2. Il Direttore della Scuola di Specializzazione:
 - convoca il Consiglio della Scuola di Specializzazione;
 - cura ed è responsabile dell'attuazione delle delibere consiliari;
 - svolge le funzioni a lui delegate dal Consiglio della Scuola di Specializzazione;
 - vigila sul regolare funzionamento della Scuola di Specializzazione;
 - esercita tutte le competenze a lui attribuite da accordi, norme e regolamenti;
 - nei casi di indifferibilità ed urgenza può adottare atti di competenza del Consiglio della Scuola di Specializzazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva all'adozione medesima.

Art. 5 - Consiglio della Scuola di Specializzazione: composizione - competenze e funzioni

1. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione è composto dai docenti ~~di ruolo~~ dell'Ateneo e dal personale dipendente di strutture accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale ed operante nelle strutture sanitarie della rete formativa o strutture assimilabili del territorio, nonché da professionalità operanti in ambiti e strutture non riconducibili al servizio sanitario nazionale ma comunque convenzionate con la scuola, nonché da tre rappresentanti degli specializzandi. Il personale delle strutture convenzionate con la scuola, cui è conferito l'incarico di docenza e pertanto il titolo di professore a contratto, concorre ai fini delle deliberazioni adottate dal Consiglio della Scuola in misura pari al 30% dei votanti.
2. I rappresentanti degli specializzandi in seno al Consiglio della Scuola di Specializzazione sono eletti in numero di tre, il loro mandato ha la durata di due anni ed è rinnovabile per una sola volta e sono nominati con decreto del Rettore. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli specializzandi regolarmente iscritti alla Scuola di specializzazione alla data di indizione delle elezioni.
3. Le elezioni sono indette dal Direttore della Scuola di Specializzazione con proprio decreto (ovvero dal Decano nell'ipotesi di mancanza del Direttore) almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni.
4. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto, si considera validamente effettuata qualora vi abbia partecipato un terzo degli aventi diritto (art. 14, comma 1, D.P.R. del 10 marzo 1962 n. 162 ed art. 99 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382) e si svolgerà con il metodo del voto limitato ad una sola preferenza. I voti espressi in favore di un eleggibile che non abbia preventivamente presentato la propria candidatura sono nulli.
5. Risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza delle preferenze espresse dai votanti. In caso di parità, è eletto il candidato più giovane per anno di



- iscrizione alla Scuola, in ulteriore caso di parità prevale il candidato di minore anzianità anagrafica .
6. Avverso i risultati delle elezioni chiunque ne abbia titolo, in ragione della propria appartenenza all'elettorato attivo o passivo, può presentare ricorso alla Commissione elettorale d'Ateneo entro 48 ore dalla pubblicazione dei risultati. La Commissione decide entro i cinque giorni utili successivi con provvedimento motivato e inappellabile.
 7. Qualora un rappresentante consegua il diploma di specializzazione prima del termine del mandato, ovvero in qualunque altra ipotesi di cessazione anticipata dal mandato - fatta salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 54, comma 5 dello Statuto d'Ateneo - il Direttore della scuola indice le elezioni per il rinnovo dell'organo. Il nuovo eletto resta in carica per il completamento del mandato residuo.
 8. Nel caso di attivazione di Scuole di nuova istituzione, i docenti che costituiscono il Comitato Ordinatore di cui al successivo art. 6 vengono designati, in rapporto agli insegnamenti/moduli/tirocini da attivare, con apposita delibera del Consiglio di Dipartimento.
 9. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione svolge le seguenti funzioni:
 - funzioni deliberative in relazione alla carriera ed al percorso formativo dello specializzando, nonché nelle materie concernenti l'organizzazione e la gestione delle attività formative della Scuola;
 - funzioni propositive e consultive nei confronti del Dipartimento di riferimento, in materia di progettazione e programmazione didattica.
 10. In particolare, il Consiglio della Scuola di Specializzazione:
 - delibera lo Statuto ed il Regolamento interno della Scuola;
 - formula i percorsi formativi degli specializzandi con le relative modalità di svolgimento delle attività teoriche e delle attività professionalizzanti, avuto riguardo alle necessità di rotazione degli specializzandi nell'ambito di strutture del SSD di riferimento della Scuola di Specializzazione e dando priorità ai percorsi della rete formativa di riferimento;
 - autorizza lo svolgimento di attività formative in strutture pubbliche o private extra-rete formative accreditate al servizio sanitario nazionale, subordinatamente alla accertata sussistenza, presso le predette strutture, di adeguati standard organizzativi, strutturali e tecnologici, nonché di specifiche competenze professionali;
 - propone convenzioni secondo la normativa vigente, la cui approvazione rimane tuttavia di pertinenza del Consiglio di Dipartimento;
 - nomina i Tutor ai quali è affidata la responsabilità di indirizzo e valutazione qualitativa dell'approfondimento del singolo specializzando;
 - rilascia il nulla osta in ordine alle richieste di trasferimento, sia in entrata che in uscita, degli specializzandi.
 - svolge tutte le funzioni eventualmente delegate dal Dipartimento di riferimento.
 11. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione si riunisce almeno due volte l'anno. Per il quorum strutturale e funzionale si rinvia alle vigenti disposizioni statutarie in materia.
 12. Le riunioni del Consiglio della Scuola di Specializzazione potranno tenersi anche in forma telematica.



Università degli Studi di Messina

UNIMe Università degli Studi
di Messina
Nch NeuroChirurgia

Art. 6 – Comitato ordinatore – Coordinatore

1. Nella fase transitoria di applicazione del Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 e in caso di scuole di specializzazione di nuova istituzione, le funzioni del Consiglio della Scuola sono affidate ad un Comitato ordinatore, il quale comprende i rappresentanti di tutte le sedi universitarie concorrenti, nonché una rappresentanza degli specializzandi.
2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 8, comma 2, il Comitato Ordinatore è composto da cinque membri (oltre il Coordinatore) scelti tra i Professori o Ricercatori dei SSD corrispondenti alla tipologia della Scuola e da almeno un Professore o Ricercatore di uno dei SSD necessari per i requisiti minimi di docenza per la Scuola e un rappresentante degli specializzandi.
3. Non si può essere nominati in più di un Comitato Ordinatore.
4. Il Comitato ordinatore è presieduto da un Coordinatore.
5. Il Comitato Ordinatore svolge le competenze e le funzioni del Consiglio della Scuola di Specializzazione, secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente Regolamento.
6. Il Coordinatore svolge le competenze e le funzioni del Direttore della Scuola di Specializzazione, secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 7 – Suole di Specializzazione: attivazione, disattivazione, ordinamenti didattici

1. Il Dipartimento di riferimento, di norma su iniziativa del Consiglio della Scuola di Specializzazione, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, può proporre l'istituzione, l'attivazione e la disattivazione delle Scuole di Specializzazione, nonché la modifica dei rispettivi Ordinamenti e Regolamenti Didattici.
2. Ai sensi dell'art. 6 Regolamento Didattico di Ateneo, il corso di specializzazione può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di norme dell'Unione europea e dovrà avere come obiettivo primario quello di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali. Le proposte dovranno essere trasmesse ai competenti Organi dell'Università, corredate da una relazione tecnica di sostenibilità che tenga conto anche dei servizi offerti agli studenti.
3. L'istituzione, l'attivazione e la soppressione delle Scuole di Specializzazione hanno luogo con decreto Rettorale a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Consigli di Dipartimento cui afferiscono, acquisito il parere del Senato Accademico.
4. L'ordinamento didattico, per ciascuna tipologia di Scuola di Specializzazione, indica il profilo specialistico, ne identifica gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali ed abilità professionali. L'ordinamento didattico, nel rispetto della legge vigente, determina l'articolazione delle attività formative preordinate al raggiungimento degli obiettivi utili a conseguire il titolo. Le attività formative sono a loro volta suddivise in ambiti omogenei di saperi, identificati dai settori scientifico- disciplinari.



Università degli Studi di Messina

UNIMe Università degli Studi
di Messina
Nch NeuroChirurgia

Art. 8 – Scuole di Specializzazione in collaborazione con altri Atenei

1. In ipotesi di aggregazione di Scuole, ciascuno dei Dipartimenti delle Università aggregate nomina nella propria sede un suo Coordinatore scelto tra i professori universitari di ruolo del SSD di riferimento della Scuola.
2. La responsabilità del coordinamento delle attività formative è assicurata da un Comitato Ordinatore, presieduto dal Coordinatore dell'Università Sede Amministrativa e composto da almeno 2 docenti per Università Aggregata - tra cui i coordinatori delle Università aggregate - e da rappresentanti degli specializzandi per ogni Università Aggregata. I componenti docenti sono scelti tra i professori o ricercatori dei SSD corrispondenti alla tipologia della Scuola e da almeno un professore o ricercatore di uno degli altri SSD necessari per i requisiti minimi di docenza della Scuola, così come indicato nelle schede della proposta di istituzione.
3. Le riunioni del Comitato Ordinatore potranno tenersi anche in forma telematica.
4. Il Comitato Ordinatore determina le modalità di svolgimento delle attività formative, delle valutazioni in itinere e della prova finale annuale, che possono essere svolte sia presso la Sede amministrativa che presso le Università aggregate. Il Presidente del Comitato Ordinatore provvede comunque alle relative comunicazioni al competente Ufficio dell'Amministrazione Centrale della Sede amministrativa.
5. Presso le Università aggregate, l'attività didattica sarà svolta dai docenti messi a disposizione dalle Università aggregate medesime.
6. Le attività formative saranno attivate nelle diverse sedi universitarie secondo il calendario stabilito dal Comitato Ordinatore.

Art. 9 Norma di rinvio

Per quanto non disposto dal presente Titolo, si rinvia alle norme applicabili alle Scuole di Specializzazione contenute nel Regolamento Didattico di Ateneo e nello Statuto, nonché nella specifica normativa di settore.

CAPO II - AMMISSIONE, ISCRIZIONE E ALTRI EVENTI DELLA CARRIERA DEGLI SPECIALIZZANDI

Art. 10 Ammissione alle Scuole di Specializzazione

1. L'ammissione alle scuole di specializzazione di area sanitaria avviene in conformità alla vigente normativa nazionale e ai bandi di concorso. Sono emanati bandi di concorso distinti per l'ammissione dei laureati in Medicina e Chirurgia e – ove previsto – dei laureati "non medici". Nel bando di concorso sono indicati il numero dei posti disponibili (ivi compresi quelli riservati a particolari categorie), i requisiti e le modalità per l'ammissione, i contenuti e le modalità delle prove, nonché i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione della commissione giudicatrice.
2. L'Università può integrare i fondi ministeriali con finanziamenti sufficienti alla corresponsione degli importi previsti per i contratti di formazione specialistica per



l'intera durata del corso, da iscrivere in bilancio, provenienti da donazioni e/o convenzioni con Enti pubblici, associazioni, fondazioni o persone giuridiche private, nell'ambito del numero complessivo degli iscrivibili previsti nell'Ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione.

Art. 11 - Immatricolazione e iscrizione – incompatibilità ed attività compatibili

1. Coloro che hanno acquisito il diritto all'ammissione sono tenuti ad immatricolarsi alla Scuola di Specializzazione presentando la documentazione richiesta all'atto della pubblicazione della graduatoria di merito entro il termine prescritto, pena la decadenza.
L'iscrizione agli anni di corso successivi al primo si effettua con il superamento dell'esame di profitto. L'iscrizione si perfeziona con il pagamento della prima rata delle tasse entro la scadenza prevista oppure, ove consentito, presentando il documento che comprovi l'esonero anche temporaneo dalla contribuzione.
2. Per tutta la durata della formazione al medico è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno. E' assicurata al medico in formazione specialistica la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria, in coerenza con i titoli posseduti.
3. Il medico in formazione specialistica, fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno può, ai sensi dell'art. 19, comma 11, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, sostituire a tempo determinato i medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale ed essere iscritto negli elenchi della guardia medica notturna, festiva e turistica, ma può essere occupato solo in caso di carenza di disponibilità dei medici già iscritti nei predetti elenchi.
4. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella del personale di ruolo delle strutture sanitarie in cui si articola la rete formativa della Scuola.
5. Nel caso sussista un rapporto di pubblico impiego, il medico in formazione specialistica per poter frequentare la Scuola di Specializzazione deve essere collocato in posizione di aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni legislative e contrattuali previste per l'Amministrazione di appartenenza.
6. E' vietata l'iscrizione contemporanea in diverse Università italiane o estere o Organismi esteri, ad altri corsi, master di I e II livello, e corsi previsti dal DM 249/2010, al corso di specializzazione in Psicoterapia ex D.M. 509/1998, al corso di diploma per mediatori linguistici ex D.M. 38/2002. In caso di contemporanea iscrizione a pi corsi universitari, lo specializzando decade dall'ultima iscrizione.
7. La frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca è consentita solo alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) lo specializzando deve risultare vincitore di un concorso di ammissione presso la stessa Università in cui frequenta la Scuola di Specializzazione;
 - b) la frequenza congiunta può essere disposta durante l'ultimo anno della scuola di



- specializzazione e deve essere compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla scuola medesima a seguito di *nulla osta* rilasciato dal Consiglio/Comitato ordinatore della Scuola di Specializzazione medesima;
- c) nel corso dell'anno di frequenza congiunta lo specializzando non può percepire la borsa di studio di dottorato.
8. A seguito dell'iscrizione ad una Scuola di Specializzazione, l'Università di Messina rilascia allo specializzando una tessera magnetica e le credenziali istituzionali. Le credenziali istituzionali devono essere utilizzate nel rispetto dei principi e delle prescrizioni di cui all'apposito Regolamento.
 9. La casella di posta elettronica costituisce il canale privilegiato per la comunicazione tra studente e Università.
 10. Le credenziali istituzionali possono essere utilizzate come strumento di identificazione all'interno delle strutture da parte del personale universitario, nonché come strumento di autenticazione ai servizi offerti dall'Ateneo.
 11. Lo specializzando è responsabile della corretta conservazione della tessera magnetica.

Art. 12 – Contratto di formazione specialistica

1. All'atto dell'iscrizione alle Scuole di Specializzazione nel settore dell'area medica, chirurgica e dei servizi, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione specialistica disciplinato dal D. Lgs n. 368/99 e redatto in conformità allo schema tipo approvato con il DPCM 6 luglio 2007.
2. Il contratto è finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole Scuole, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.
3. Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell'Università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti.
4. Il contratto è stipulato con l'Università, ove ha sede la Scuola di Specializzazione, e con la Regione nel cui territorio hanno sede le aziende sanitarie le cui strutture sono parte prevalente della rete formativa della Scuola di Specializzazione.
5. Il contratto ha durata annuale ed è rinnovabile di anno in anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale a quello della durata del corso di Specializzazione, previa verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti e fatte salve tutte le cause di risoluzione anticipata.

Art. 13 – Anno di corso e durata

Ciascun anno di corso ha una durata di dodici mesi, decorrenti dalla data di inizio delle attività formative, salvo quanto previsto dai successivi artt. 14 e 19. Nel caso di specializzandi medici la data di inizio è stabilita dal Ministero. Nel caso degli specializzandi non medici la data di inizio è stabilita con decreto rettorale.

Art. 14 – Frequenza



Università degli Studi di Messina

UNIMe Università degli Studi
di Messina
Nch NeuroChirurgia

1. La frequenza alle attività formative della Scuola di Specializzazione è obbligatoria e si dovrà svolgere nel rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali e conformemente ai Protocolli di Intesa tra l'Università di Messina e gli altri Atenei.
2. I tempi e le modalità della frequenza del medico nelle diverse strutture della rete formativa vanno definite annualmente dai Consigli della Scuola/Comitati Ordinatori.
3. Ogni attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si deve svolgere sotto il diretto controllo di tutor, designati annualmente dal Consiglio della Scuola/Comitato Ordinatore, su proposta del Direttore/Coordinatore della Scuola.
4. Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere registrato sul libretto-diario delle attività formative (case-book) nel quale vengono annotate e certificate mediante la firma le attività svolte dallo specializzando con un giudizio sulle capacità e attitudini espresse dal docente/tutor preposto alle singole attività.
5. Il Direttore/Coordinatore della Scuola di Specializzazione è tenuto a vigilare affinché tutte le attività e gli interventi svolti dallo specializzando vengano riportati sul predetto libretto.
6. L'impegno orario dei medici in formazione specialistica è soggetto a rilevazione con le stesse modalità previste per il personale medico strutturato, con oneri di rilevazione a carico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria. In ipotesi in cui il medico non ottemperi allo svolgimento del numero di ore previste, potrà completare l'impegno orario attraverso idonee attività di recupero da definire d'intesa con il *tutor* e la Direzione della Scuola.

Art. 15 – Formazione all'interno della rete formativa

1. La formazione specialistica si svolge nelle strutture accreditate inserite nella rete formativa della scuola di specializzazione. Nel caso di aggregazione di scuole di specializzazione di pi Atenei, la rete formativa complessiva è data dall'insieme delle reti formative di ciascuna delle Scuole di Specializzazione aggregate.
2. Sono parte della rete formativa prioritariamente le "strutture di sede" della Scuola di Specializzazione, cioè le strutture a direzione universitaria, idonee e attrezzate per l'organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale specialistica nell'area sanitaria.
3. Possono inoltre essere inserite nella rete formativa "strutture collegate" della stessa specialità della struttura di sede, convenzionate per raggiungere o completare l'attività assistenziale richiesta per la formazione specialistica. Le strutture collegate possono essere sia a direzione universitaria che extra-universitaria, sia nell'azienda ospedaliero-universitaria di riferimento che non.
4. Possono altresì essere inserite nella rete formativa le c.d. "strutture complementari", cioè quelle strutture convenzionate di supporto, di specialità diversa da quella della struttura di sede a cui afferiscono servizi, attività, laboratori non altrimenti presenti che possono anche non essere accreditate.
5. Ciascuna convenzione finalizzata ad inserire una struttura collegata o complementare nella rete formativa della scuola di specializzazione è approvata, per la parte universitaria, dal Consiglio del Dipartimento cui afferisce la Scuola di Specializzazione,



- previa delibera favorevole del Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola stessa. Le convenzioni sono inoltre soggette all'approvazione da parte degli organi accademici dell'Ateneo.
6. Le convenzioni perfezionate di cui al precedente comma 5 sono inserite nell'apposita banca dati del MIUR. L'accreditamento di ciascuna struttura collegata convenzionata è disposto, su proposta dell'Osservatorio nazionale della formazione specialistica, con decreto del Ministero della Salute di concerto con il MIUR.
 7. Ogni struttura collegata convenzionata entra a far parte della rete formativa della scuola di specializzazione dopo la conclusione della procedura di accreditamento di cui al precedente comma 6, prevista dal D.I. MIUR/Ministero della Salute 13 Giugno 2017.
 8. Per quanto concerne le coperture assicurative si applica l'art. 26 del presente regolamento.

Art. 16 – Formazione fuori rete formativa

1. Gli specializzandi possono svolgere un periodo di attività professionalizzante in una struttura fuori rete formativa italiana o estera accreditata e contrattualizzata con il Servizio sanitario nazionale. A tal fine, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali. Se la struttura in questione risulta già facente parte della rete formativa di una Scuola di Specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da predisporre sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura. I periodi formativi relativamente all'attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgersi presso strutture sanitarie estere sono da definirsi con specifici accordi o lettere d'intenti.
2. Il Consiglio/Comitato ordinatore della Scuola di specializzazione può autorizzare un periodo di formazione fuori rete formativa purché non vengano superati i diciotto mesi di permanenza rispetto al periodo formativo complessivo rappresentato dalla durata legale della scuola di specializzazione.
3. L'eventuale autorizzazione del Consiglio/Comitato ordinatore della Scuola di Specializzazione dovrà esplicitare le attività oggetto della formazione e il tutor di riferimento, nonché verificare l'accettazione formale della struttura ospitante.
4. Lo specializzando che intenda trascorrere un periodo di studio fuori rete formativa deve presentare al Consiglio/Comitato ordinatore della Scuola di Specializzazione il proprio "Learning Agreement" indicante le attività formative che svolgerà presso la struttura ospitante e il documento attestante la disponibilità da parte di tale struttura
5. Le attività formative presso la struttura ospitante dovranno essere svolte in coerenza con gli obiettivi formativi della Scuola di Specializzazione di appartenenza e con il programma di formazione individuale annuale.
6. Lo specializzando, a fine periodo, dovrà presentare idonea certificazione attestante l'attività formativa svolta, il grado di autonomia raggiunto e il giudizio complessivo ottenuto. Di tale valutazione si terrà conto in sede di esame di profitto annuale.
7. Per quanto concerne le coperture assicurative si applica l'art. 26 del presente regolamento.



Art. 17 - Trasferimento da altro Ateneo

1. Chi intende trasferirsi da una Scuola di Specializzazione di altro Ateneo alla Scuola di Specializzazione della medesima tipologia dell'Università di Messina, deve presentare richiesta di "nulla osta" almeno un mese prima dell'inizio delle attività didattiche.
2. La richiesta di "nulla osta" al trasferimento deve essere accompagnata da una dettagliata autocertificazione delle attività formative svolte nella Scuola di Specializzazione di provenienza.
3. L'università di Messina potrà rilasciare il "nulla osta" alle seguenti condizioni:
 - il rispetto del limite massimo dei posti disponibili;
 - il riconoscimento delle attività formative svolte e la verifica della possibilità di completare proficuamente le attività previste dalla programmazione didattica dell'anno a cui si chiede l'iscrizione.
4. L'Università di Messina comunica allo studente l'esito della richiesta. In caso di concessione del "nulla osta", l'interessato provvede personalmente allo svolgimento delle pratiche di trasferimento di competenza dell'Ateneo di provenienza. Ricevuto il "foglio di congedo" dell'Ateneo di provenienza, l'Università di Messina comunica all'interessato le modalità e il termine entro il quale iscriversi.
5. Il trasferimento è ammissibile solo per anni successivi al primo. Non sono ammessi trasferimenti in corso d'anno.

Art. 18 – Trasferimento ad altro Ateneo

1. Chi intende trasferirsi da una Scuola di Specializzazione dell'Università di Messina a un'altra Università deve presentare richiesta almeno un mese prima dell'inizio delle attività didattiche, allegando il "nulla osta" al trasferimento dell'Ateneo prescelto.
2. Non si configura come trasferimento ad altro ateneo lo svolgimento di attività formative in sedi universitarie "aggregate".
3. Il trasferimento in uscita è subordinato al rilascio del *nulla osta* da parte del Consiglio/Comitato ordinatore della Scuola di Specializzazione. L'Università di Messina provvede a trasmettere il "foglio di congedo" all'Università presso cui lo specializzando chiede il trasferimento.
4. Il trasferimento è ammissibile solo per anni successivi al primo. Non sono ammessi trasferimenti in corso d'anno. Il trasferimento è consentito solo in presenza di documentati motivi di salute o personali dello specializzando verificatisi successivamente alla sottoscrizione del contratto.

Art. 19 – Sospensione della carriera

1. Ai sensi dell'articolo 40 comma 3 del decreto legislativo n. 368/1999, la formazione degli specializzandi medici è sospesa esclusivamente per gravidanza o malattia la cui durata superi i quaranta giorni lavorativi consecutivi.
2. Durante i periodi di sospensione della formazione come sopra definita, allo specializzando medico compete esclusivamente la "parte fissa" del trattamento



- economico, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre la durata legale del corso.
3. In caso di assenza inferiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, per motivi di salute o per motivi connessi all'applicazione delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza e della maternità, la carriera dello specializzando medico non viene sospesa.
 4. Non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, autorizzate – di norma preventivamente – dal Consiglio/Comitato ordinatore della Scuola di Specializzazione, che non superino trenta giorni complessivi nell'anno di corso e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi è sospensione del trattamento economico per gli specializzandi medici. I giorni di assenza per motivi personali eventualmente non utilizzati nell'anno di corso non si cumulano ai trenta giorni disponibili per l'anno successivo.
 5. Sono ingiustificate le assenze dello specializzando che non rientrino nella fattispecie del precedente comma 4. Le assenze ingiustificate devono essere recuperate entro l'anno di corso in cui si sono verificate e prima dell'esame di profitto per il passaggio all'anno successivo o per l'ammissione all'esame finale.
 6. Le prolungate assenze ingiustificate comportano per gli specializzandi medici la risoluzione del contratto di formazione specialistica. Si considera prolungata assenza ingiustificata l'assenza non preventivamente autorizzata che superi i quindici giorni complessivi nell'anno di corso, anche non consecutivi.
 7. La durata della formazione specialistica, sia per i medici' che per i non medici', non può essere ridotta. Pertanto, il periodo di sospensione della formazione deve essere recuperato per intero con un periodo formativo di uguale durata.
 8. Il periodo di sospensione si recupera, di norma, al termine della durata legale della specializzazione, con conseguente differimento dell'esame di diploma.
 9. Le assenze che non sospendono la formazione possono comportare il recupero dell'attività formativa non svolta, con i tempi e le modalità stabilite dal Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione.

Art. 20 - Rinuncia agli studi

1. Lo specializzando che intenda rinunciare agli studi deve essere in regola con la posizione contributiva dell'anno accademico di ultima iscrizione e dovrà formalizzare la rinuncia per iscritto.
2. Lo specializzando che presenta domanda di rinuncia con decorrenza oltre il termine del rinnovo dell'iscrizione è tenuto comunque a iscriversi all'anno accademico.

Art. 21 – Esame di Profitto: commissioni

1. Al termine di ciascun anno di corso, lo specializzando deve superare una verifica (esame di profitto) per essere ammesso all'anno di corso successivo o, nel caso dell'ultimo anno, all'esame di diploma.
2. Prima dell'esame, la commissione verifica che sul libretto personale di formazione siano illustrate e certificate tutte le attività professionalizzanti che lo specializzando era



- tenuto a svolgere nell'anno di corso, secondo quanto previsto dal piano formativo individuale. Qualora tra le attività illustrate nel libretto e quelle programmate risultino carenze formative tali da avere pregiudicato in maniera sostanziale il percorso formativo dell'anno di corso, il Consiglio/Comitato ordinatore della Scuola di Specializzazione dovrà motivatamente deliberare in via definitiva l'ammissione, ovvero la non ammissione, dello specializzando stesso all'esame di profitto annuale.
3. Per lo svolgimento dell'esame di profitto è prevista di norma una sessione di esame unica. L'esame di profitto deve svolgersi non prima di quindici giorni dalla conclusione dell'anno di corso. Il calendario è fissato annualmente dal Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione.
 4. L'assenza dall'esame di profitto dello specializzando è giustificata nelle ipotesi di malattia, caso fortuito o forza maggiore. In caso di malattia, il candidato è ammesso ad un appello straordinario previa presentazione di certificazione medica. Se l'assenza è determinata da caso fortuito o forza maggiore, il Consiglio/Comitato ordinatore della Scuola di Specializzazione valuta l'eventuale ammissione del candidato ad un appello straordinario, sulla base di idonea documentazione giustificativa.
 5. L'esame è unico ed è inteso a verificare globalmente la preparazione acquisita dallo specializzando negli insegnamenti teorici seguiti e nelle attività pratiche (professionalizzanti) svolte nell'anno di corso.
 6. Con il superamento dell'esame, lo specializzando acquisisce i crediti formativi universitari previste per ciascuna attività.
 7. La non ammissione o il mancato superamento dell'esame di profitto annuale comporta l'esclusione dalla Scuola di Specializzazione e, per i medici, la risoluzione del contratto di formazione. Non è consentita la ripetizione dell'anno di corso.
 8. Fanno parte della commissione tutti i docenti titolari degli insegnamenti tenuti nell'anno di corso. La commissione è presieduta dal Direttore/Coordinatore della Scuola di Specializzazione o da un suo delegato.
 9. L'esame è valido se svolto alla presenza di almeno tre membri della commissione, uno dei quali deve essere il Direttore/Coordinatore della Scuola di Specializzazione o il suo delegato.
 10. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni sulle "verifiche del profitto" contenute nel Regolamento Didattico di Ateneo, con particolare riguardo a quelle in materia di modalità di svolgimento e di verbalizzazione degli esami (artt. 22 e 22 bis Regolamento Didattico di Ateneo).

Art. 22 – Esame di diploma

1. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'ultimo anno di corso, il Consiglio/Comitato ordinatore della Scuola di Specializzazione stabilisce e rende pubblica la data dell'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione, comunicandola tempestivamente alla segreteria amministrativa.
2. Il Consiglio/Comitato ordinatore della Scuola di Specializzazione può stabilire un appello straordinario riservato agli specializzandi che concludono il corso dopo avere recuperato un periodo di sospensione, dandone comunicazione nei termini di cui al precedente comma 1.



Università degli Studi di Messina

UNIMe Università degli Studi
di Messina
Nch NeuroChirurgia

3. L'esame per conseguire il titolo deve tenersi non oltre venti giorni dalla data di svolgimento dell'ultimo esame di profitto dell'anno finale e comunque dopo la conclusione legale del corso.
4. L'esame di diploma si svolge presso l'Ateneo che è sede amministrativa della Scuola di Specializzazione.
5. Per essere ammesso a sostenere l'esame di diploma, lo specializzando deve avere conseguito tutti i crediti formativi universitari previsti, secondo la durata e l'ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione, per le attività diverse dalla prova finale.
6. Lo specializzando deve presentare la domanda per sostenere l'esame di diploma almeno sessanta giorni prima della conclusione dell'attività didattica.
7. La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e la valutazione finale deve tenere conto dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dagli esami di profitto annuali, nonché dei giudizi dei docenti e dei tutor.
8. Lo specializzando propone l'argomento della tesi in uno dei settori scientifico-disciplinari tra quelli previsti dall'ordinamento didattico della scuola di specializzazione, in coerenza con gli obiettivi formativi della stessa scuola e sotto la guida di un relatore.
9. La tesi può essere redatta anche in lingua inglese o in altra lingua straniera, previa autorizzazione del Consiglio/Comitato ordinatore della Scuola di Specializzazione.
10. La commissione per l'esame di diploma è designata dal Direttore/Coordinatore della Scuola di riferimento, su proposta del Consiglio/Comitato Ordinatore della Scuola. Essa viene nominata con decreto Rettorale.
11. La commissione è composta da almeno cinque docenti della scuola di specializzazione, di cui almeno tre professori o ricercatori universitari, ed è presieduta dal Direttore/Coordinatore della Scuola Stessa o da un suo delegato.
12. Per ogni singolo candidato la commissione può essere integrata con un esperto italiano o straniero di alta qualificazione scientifica o professionale. Il relatore deve essere docente/tutor della scuola di specializzazione. La votazione è definita collegialmente dai membri della commissione in cinquantesimali.
13. **L'esame di specializzazione è superato se la votazione finale non è inferiore a 30/50.** La commissione, all'unanimità, può concedere la lode accademica. Dello svolgimento e dell'esito della prova finale la commissione redige apposito verbale.
14. In caso di aggregazione tra più Atenei, il diploma della scuola di specializzazione è rilasciato congiuntamente dai Rettori di tutte le Università coinvolte.

Art. 23 - Riconoscimento crediti

1. Per gli iscritti alla Scuola di Specializzazione, il Consiglio/Comitato ordinatore della Scuola stessa delibera sulle richieste di riconoscimento di crediti formativi acquisiti in attività svolte in altre Scuole di Specializzazione o corsi equivalenti di Atenei italiani o stranieri.
2. Il Consiglio/Comitato ordinatore della Scuola di Specializzazione delibera, altresì, sul riconoscimento, parziale o totale, delle attività formative di coloro che abbiano già conseguito un titolo analogo presso l'Ateneo o in altra Università italiana o estera. Nei casi suddetti, il Consiglio della Scuola di Specializzazione valuta e convalida le attività ritenute coerenti con il percorso formativo della specializzazione.


Art. 24 – Certificazioni e titoli

1. Lo specializzando, in regola con il pagamento della quota annuale di contribuzione, ovvero con le singole rate, ha diritto a ottenere certificazione della sua condizione, dei crediti acquisiti, del titolo di studio conseguito e del *Diploma Supplement*, quest'ultimo quale relazione informativa allegata al titolo di studio.
2. In seguito al superamento della prova finale l'Università di Messina rilascia un diploma sottoscritto dal Rettore e dal Direttore Generale.
3. Nei casi di percorsi didattici integrati con altre Università, italiane o straniere, che prevedano il rilascio del titolo in forma congiunta o in forma di titolo doppio o multiplo, i diplomi sono sottoscritti secondo le modalità definite negli accordi fra le Università partner.

Art. 25 – Tasse e contributi

1. Gli iscritti alle Scuole di Specializzazione sono tenuti al pagamento di tasse e contributi secondo gli importi e le modalità previsti annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
2. L'importo complessivo annuo delle tasse e dei contributi è comprensivo della tassa regionale per il diritto allo studio, del premio per assicurazione infortuni e dell'imposta di bollo.
3. Lo specializzando non in regola con il pagamento della quota annuale di contribuzione – anche solo con le singole rate – non può compiere nessun atto di carriera universitaria, ivi compreso il sostenimento delle prove di valutazione del profitto, né ottenere il rilascio di certificazione della sua condizione, dei crediti acquisiti, del titolo di studio conseguito e del *Diploma Supplement*, quest'ultimo quale relazione informativa allegata al titolo di studio.

Art. 26 - Assicurazione

1. Agli specializzandi medici si applicano le norme dell'articolo 41 comma 3 del decreto legislativo n. 368/1999.
2. L'Azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. La copertura **assicurativa** non è estesa alla responsabilità per "colpa grave".
3. In caso di scuole aggregate, l'assicurazione professionale è stipulata dall'Azienda sanitaria ove il medico in formazione specialistica svolge la propria attività formativa.
4. Sia per le strutture extra rete formativa italiane sia per quelle estere, le convenzioni o accordi ricomprendono la disciplina della copertura assicurativa del medico in formazione specialistica, ponendola anche a carico di quest'ultimo laddove necessario, per il periodo di formazione extra rete formativa, anche in relazione alle prassi adottate



Università degli Studi di Messina

UNIME Università degli Studi
di Messina
Nch NeuroChirurgia

- nella struttura italiana di riferimento ovvero alle normative vigenti nel Paese estero
preso cui la struttura insiste.
5. Relativamente all'attività didattica frontale valgono le regole assicurative dell'Università presso cui la medesima è svolta.
 6. Gli specializzandi non medici sono assicurati dall'Università di Messina con una polizza contro gli infortuni e con una polizza di responsabilità civile generale.



TITOLO II – DISPOSIZIONI SPECIFICHE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI NEUROCHIRURGIA

Art. 27 - Profilo specialistico e piano formativo

- La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della **Neurochirurgia**.
- La Scuola rilascia il titolo di **Specialista in Neurochirurgia**.
- La Scuola ha la durata di **cinque anni**.
- Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della Scuola di Medicina e Chirurgia, in particolare il Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali - sede amministrativa della Scuola -, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria *Policlinico Gaetano Martino* e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli di intesa di cui all'art.6 comma 2 del D.Leg. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico disciplinari relativi agli obiettivi e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.
- Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi a frequentare la Scuola di Specializzazione in NeuroChirurgia dell'Università degli Studi di Messina è determinato annualmente dagli Organi di Governo preposti.

La **Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia** afferisce all'Area Chirurgica, Classe delle Chirurgie Specialistiche Testa e Collo.

La Classe delle *Chirurgie del Distretto Testa e Collo* comprende le seguenti tipologie:

1. *Chirurgia Maxillo-Facciale* (accesso per laureati specialisti in Medicina e Chirurgia (classe 46/S) e ai laureati del vecchio ordinamento in Medicina e Chirurgia.
2. **Neurochirurgia** (accesso per laureati specialisti in Medicina e Chirurgia (classe 46/S) e ai laureati del vecchio ordinamento in Medicina e Chirurgia.
3. *Oftalmologia* (accesso per laureati specialisti in Medicina e Chirurgia (classe 46/S) e ai laureati del vecchio ordinamento in Medicina e Chirurgia.
4. *Otorinolaringoiatria* (accesso per laureati specialisti in Medicina e Chirurgia (classe 46/S) e ai laureati del vecchio ordinamento in Medicina e Chirurgia.

Lo specialista in Neurochirurgia deve avere maturato conoscenze teoriche e sviluppato capacità pratico-professionali nel campo della anatomia normale e patologica, della fisiologia e fisiopatologia del sistema nervoso centrale e periferico, della diagnostica clinica e strumentale e della terapia di competenza chirurgica nelle patologie congenite ed acquisite cranio-encefaliche, vertebro-midollari e dei nervi periferici, nell'età pediatrica ed adulta.

Per il conseguimento del titolo di specialista, il medico in formazione deve acquisire 300 CFU complessivi.

La prova finale consiste nella discussione della Tesi di Specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dalle prove in itinere nonché dei giudizi dei



Università degli Studi di Messina

UNIMe Università degli Studi
di Messina
Nch NeuroChirurgia

docenti-tutori.

Ai sensi di quanto stabilito dal D.M. 68/2015 relativo al Riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, al termine del corso di specializzazione il medico consegue il diploma di specializzazione corredato dal Supplemento al Diploma rilasciato dalle Università ai sensi dell'art.11, comma 8, del D.M. n. 270/2004, che documenta l'intero percorso formativo svolto dallo specializzando e che indica le Attività elettive che hanno caratterizzato lo specifico percorso individuale.

L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dall'ordinamento didattico per conseguire il titolo di studio è il Credito Formativo Universitario (CFU).

Ad ogni CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per specializzando; la quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno specializzando impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 CFU.

Le attività formative e i relativi CFU sono così ripartiti:

- a) Attività di base a cui sono assegnati 5 CFU;
- b) Attività caratterizzanti a cui sono assegnati 270 CFU;
- b.1) Attività caratterizzanti elettive a scelta dello studente a cui può essere assegnata una parte dei CFU dell'Ambito specifico della Scuola;
- c) Attività Affini, Integrative e Interdisciplinari a cui sono assegnati 5 CFU;
- d) Attività finalizzate alla prova finale a cui sono assegnati 15 CFU;
- e) Altre Attività a cui sono assegnati 5 CFU.

Il profilo specialistico, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali utili al conseguimento del titolo sono indicati nell'ordinamento didattico. L'ordinamento didattico e il relativo piano didattico con il quadro dettagliato delle attività formative, sono redatti ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 e del D.M. 1 agosto 2005 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 28 - Obiettivi formativi specifici e responsabilità autonome dello specializzando

Per la tipologia **NEUROCHIRURGIA** (articolata in cinque anni di corso) gli obiettivi formativi sono i seguenti:

1. obiettivi formativi di base:

- l'apprendimento di approfondite conoscenze di anatomia, fisiologia e biochimica del Sistema Nervoso;
- le conoscenze necessarie per la valutazione epidemiologica e l'inquadramento dei casi clinici anche mediante sistemi informatici;
- l'organizzazione e gestione dei servizi sanitari secondo le più recenti direttive, la conoscenza dei principi di asepsi ed antisepsi e delle problematiche inerenti l'organizzazione e l'igiene ambientale delle sale operatorie e dei reparti chirurgici;
- l'acquisizione di competenze di base della semeiotica medico-chirurgica e della diagnostica strumentale e di esperienza pratica necessaria per una valutazione clinica complessiva del paziente;
- la conoscenza degli aspetti medico-legali relativi alla propria professione e le leggi e i regolamenti che governano l'assistenza sanitaria.



Università degli Studi di Messina

UNIMe Università degli Studi
di Messina
Nch NeuroChirurgia

Lo specializzando deve inoltre acquisire la base di conoscenze necessarie ad organizzare e gestire la propria attività di neurochirurgo in rapporto alle caratteristiche delle strutture nelle quali è chiamato ad operare;

2. Sono **obiettivi caratterizzanti** della tipologia della Scuola (S.S.D. MED/27 - Neurochirurgia):

- l'approfondita conoscenza di anatomia topografica di rilevanza per la strategia operatoria, dei principi dell'asepsi, dell'organizzazione ed igiene ambientale delle sale operatorie, dello strumentario chirurgico generale e specialistico e materiali di sutura, delle metodiche chirurgiche tradizionali ed alternative;
- conoscenza di base, e relativa esperienza pratica, che consentano corretta valutazione della malattia nei singoli pazienti, la scelta del trattamento medico e chirurgico più idoneo, la formulazione di un bilancio rischi-benefici, l'impostazione del trattamento post-operatorio immediato ed a distanza, di affrontare i problemi relativi agli interventi d'urgenza;
- l'acquisizione di conoscenze teoriche, scientifiche e professionali per lo svolgimento dell'attività assistenziale nel campo della Neurochirurgia in età pediatrica e adulta;
- l'acquisizione di competenze nella fisiopatologia, clinica e terapia delle malattie dell'encefalo, del midollo spinale e dei nervi periferici, con specifica conoscenza delle tecniche operatorie in neurochirurgia e delle metodologie neurochirurgiche avanzate;
- l'acquisizione di specifiche competenze in traumatologia cranica e spinale, in neuro-oncologia, in neurochirurgia funzionale e stereotassica, nella chirurgia delle malformazioni cranio-facciali e del rachide, dei disturbi del circolo liquorale e nella chirurgia del sistema nervoso periferico.

Sono **obiettivi affini o integrativi**:

- l'acquisizione delle conoscenze di base, di quelle specifiche della classe, di quelle affini, e della relativa esperienza necessaria per diagnosticare e trattare patologie di interesse comune con le altre tipologie della classe o di altre classi (neurologia, endocrinologia, oncologia medica, chirurgia maxillo-facciale, etc.);
- la capacità di riconoscere, diagnosticare ed impostare il trattamento, definendo, in una visione complessiva, la priorità nei casi di patologie o lesioni multiple in pazienti che richiedono l'impiego necessario degli specialisti delle tipologie su ricordate.

Sono **attività professionalizzanti obbligatorie** per il raggiungimento delle finalità della tipologia:

- a) almeno 25 interventi di alta chirurgia di cui il 10% come primo operatore, il resto come secondo operatore;
- b) almeno 60 interventi di media chirurgia di cui il 25% come primo operatore, il resto come secondo operatore;
- c) almeno 300 interventi di piccola chirurgia di cui il 40% come primo operatore, il resto come secondo operatore (sono incluse le procedure in regime di chirurgia ambulatoriale e in *Day Hospital*).



d) partecipazione attiva, con assistenza diretta e responsabile e con relativi atti diagnostici (anche mediante tecniche di diagnostica per immagini) e terapeutici, alla gestione complessiva di almeno 400 pazienti in elezione, critici e in emergenza/urgenza tra cui almeno 120 casi di neoplasie o altra patologia neurochirurgica

e) partecipazione alla conduzione di 3 ricerche controllate, cliniche e di base.
Lo specializzando potrà concorrere al diploma dopo aver completato l'attività chirurgica.

Lo specializzando, nell'ambito del percorso formativo, dovrà apprendere le basi scientifiche della tipologia della Scuola al fine di raggiungere una piena maturità e competenza professionale, che ricomprenda una adeguata capacità di interpretazione delle innovazioni scientifiche ed un sapere critico che gli consenta di gestire in modo consapevole sia l'assistenza che il proprio aggiornamento; in questo ambito potranno essere previsti partecipazioni a meeting, a congressi e alla produzione di pubblicazioni scientifiche e periodi di frequenza in qualificate istituzioni italiane ed estere utili alla sua formazione

Le attività caratterizzanti elettive a scelta dello specializzando sono quelle utili all'acquisizione di specifiche ed avanzate conoscenze nell'ambito della Neurochirurgia

La Scuola stabilisce dei precisi percorsi formativi per l'attività di tirocinio pratico e relativi criteri di valutazione dei progressi e dei livelli di raggiungimento degli obiettivi didattici, da effettuarsi da parte dei *tutor*.

In relazione a ciò, la Scuola stabilisce dei criteri che definiscano il progressivo grado di competenza professionale e di idoneità specialistica necessaria per affrontare le attività clinico-formative in relazione a livelli crescenti di complessità, criticità, sofisticazione tecnologica e responsabilità medico-legale.

I suddetti criteri sono strettamente legati alle risultanze (giudizi e valutazioni teorico-pratiche) conseguite dal candidato in termini sia qualitativi sia quantitativi.

La Scuola identifica livelli crescenti di autonomia del medico in formazione nella progressione della sua formazione e si dota di strumenti idonei alla loro registrazione e verifica.

Le attività svolte nelle sedi di tirocinio sono oggetto di controllo periodico e devono essere riportate nel libretto di formazione unitamente alla valutazione di merito del *tutor*. Ad esso è anche affidata la registrazione della frequenza e la sua attestazione formale. Il responsabile di sede di tirocinio è tenuto a garantire la coerenza globale dei percorsi formativi all'interno delle diverse sezioni od unità operative in cui ruota il medico in formazione specialistica ed il rispetto da parte di tutori ed allievi del regolamento della Scuola.

Nell'ambito della programmazione delle attività formali e delle metodologie finalizzate alla verifica del grado di apprendimento teorico-pratico, il Consiglio della Scuola predispone un percorso formativo annuale personalizzato con verifica trimestrale per singolo medico in formazione. L'attività teorico-pratica finalizzata al conseguimento dei requisiti minimi per il completamento del percorso formativo personalizzato deve considerarsi parte integrante dell'attività didattica tradizionale, della quale è complementare e della quale costituisce un momento di verifica e approfondimento.



Il completamento del suddetto percorso formativo deve considerarsi come importante elemento di giudizio nell'ambito dell'esame teorico-pratico annuale relativo alle singole discipline indicate nel piano didattico generale.

Gli obiettivi minimi previsti dal percorso formativo annuale ~~consistono nella~~ **sono i seguenti:**

- nell'arco dei 5 anni di corso ciascun medico in formazione dovrà pubblicare almeno un lavoro scientifico su una rivista internazionale. ;
- partecipazione in prima persona per 2 volte al *Journal Club*;
- partecipazione in prima persona per 2 volte ai *Meeting* di reparto sulla morbilità/mortalità relative alle principali terapie d'interesse neurochirurgico;
- partecipazione in prima persona ad almeno 1 convegno o congresso nazionale.

Anche la programmazione e la realizzazione dell'attività scientifica finalizzata al raggiungimento dei requisiti minimi annuali si svolgono sotto la guida di tutori, designati annualmente dal Consiglio della Scuola su proposta del Direttore, sulla base di requisiti di qualificazione scientifica, adeguato curriculum professionale e documentata capacità didattico-formativa.

Il *tutor* verificherà, con scadenza trimestrale, il grado di avanzamento del medico in formazione nell'ambito del percorso formativo. Nei periodi di tirocinio presso strutture esterne convenzionate la funzione di *tutor* viene transitoriamente assunta dal relativo dirigente medico di secondo livello.

Le attività formative si articolano in:

- Lezioni *ex-cathedra*
- Seminari
- Corsi monografici
- Apprendimento sul campo (attività professionalizzante)
- Altre attività (*meetings* interdisciplinari, *meetings* clinici, *journal club*, discussione di casi, etc.).

L'attività di tirocinio del medico in formazione specialistica si configura per tutta la durata del corso come attività formativa e non sostitutiva di quella del personale di ruolo, ospedaliero o universitario, e deve essere comprensiva della globalità delle attività svolte dal personale strutturato. Nello svolgimento delle attività assistenziali al medico in formazione specialistica sono attribuiti livelli crescenti di responsabilità e autonomia legati alla maturazione professionale e vincolate alle direttive ricevute dal Consiglio della Scuola.

Livelli delle attività. La scuola predispone un profilo delle attività formative teorico-pratiche e di ambito assistenziale sulla base di una preliminare valutazione, degli specifici livelli di complessità assistenziale di tutte le attività pratiche cui il medico in formazione partecipa durante il corso del tirocinio con particolare riferimento alle attività routinarie, alle consulenze, alle guardie.

Sulla base di tali livelli, la tipologia di attività assistenziale del medico in formazione sarà:

- **Tutorata**, con presenza del *tutor* che esegue la prestazione e ne affida in parte o interamente l'esecuzione all'allievo;



- **Tutelata**, la prestazione, su indicazione del *tutor*, è eseguibile dal medico in formazione con presenza del *tutor* stesso nella struttura, anche se non fisicamente presente accanto al medico in formazione;
- **Protetta**, il medico in formazione esegue la prestazione, anche con autonomia decisionale sul percorso assistenziale, e in caso di necessità deve chiamare prontamente il *tutor*, in grado di fornire rapida consulenza e/o tempestivo intervento;

Tali tipologie di attività vanno riferite alla specifica capacità del medico in formazione, dedotta dalla valutazione del *tutor*, anche a prescindere dall'anno di corso. Le valutazioni del *Tutor*, visionate e validate dal responsabile della struttura di tirocinio, sono oggetto di periodica supervisione del Direttore della Scuola cui compete la valutazione globale delle capacità raggiunte dal medico in formazione. Tale "idoneità" del medico in formazione è temporanea e vincolata ad una verifica periodica, di norma annuale, e consente di affidare ad esso responsabilità assistenziali autonome.

Pertanto, l'attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità deve avvenire in maniera nominale per ogni singolo medico in formazione e non è necessariamente legata solo ai passaggi di anno.

Tuttavia, fatte salve eccezioni derivanti da specifiche disposizioni normative ed in casi particolari documentati:

- nel corso del primo anno le attività assistenziali svolte dal medico in formazione specialistica devono essere sempre tutorate;
- a partire dal secondo anno, dopo almeno dodici mesi di attività formativa professionalizzante, il Responsabile dell'Unità Operativa, in applicazione delle delibere del Consiglio della Scuola, affida al medico in formazione lo svolgimento di attività assistenziali di reparto e di turni di affiancamento di guardia interna, da svolgere in progressiva autonomia purché sia garantita concomitantemente la presenza nella Unità Operativa di un medico specialista (approccio tutelato);
- L'attività diagnostiche mini-invasive (rachicentesi, posizionamento rilevatori di pressione intra-cranica, ecc) possono essere iniziate dal medico in formazione a partire dal secondo anno di corso, in base alle deliberazioni del Consiglio di Scuola. Tale attività viene sempre tutorata sino al raggiungimento di un grado adeguato di autonomia, divenendo tutelata non prima del 3° anno di corso. Dal 4° anno di corso essa potrà essere svolta con un approccio protetto;
- L'attività chirurgica può essere iniziata dal medico in formazione a partire dal 2° anno di corso. Tale attività viene sempre tutorata sino al raggiungimento di un grado adeguato di autonomia, divenendo tutelata non prima del 4° anno, in relazione al raggiungimento di un adeguato grado di autonomia ed in relazione alla tipologia dell'atto chirurgico (piccola, media, alta chirurgia). Un approccio protetto sarà possibile solo a partire dal 4° anno e solo per gli interventi di piccola chirurgia.
- I turni di sottoguardia interessano i medici in formazione dal 1° al 5° anno di formazione e sono intesi come turni di co-presenza con il medico di guardia per 12 ore.

Come sopra detto, per tutte le attività assistenziali al medico in formazione specialistica deve essere sempre garantito come referente un medico specialista della disciplina in



oggetto della specializzazione presente o reperibile in pronta disponibilità in rapporto ai livelli di responsabilità attribuiti; ciò come doverosa tutela delle persone (utente e medico in formazione) e come momento essenziale per l'apprendimento.

La partecipazione del medico in formazione alle attività sanitarie deve risultare dai registri o documenti delle stesse (cartelle cliniche, registro operatorio, ecc.).

La guardia medica non potrà essere svolta in autonomia dal medico in formazione, nonostante il grado di autonomia raggiunto, fermo restando la disponibilità di due strutturati in servizio di pronta reperibilità.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 29 – Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione con Decreto Rettorale.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applica la normativa vigente in materia, nonché quanto eventualmente disposto con accordi, convenzioni e protocolli.